



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Segnalazione di contrasto

Rel. n. 146

Roma, 24 luglio 2012

Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Appellabilità - Presupposti - Fattispecie.

Se la proposizione davanti al giudice di pace di una domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore a 1.100 euro, ma accompagnata dalla clausola “o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” debba o meno ritenersi di valore indeterminato, e la sentenza che la concluda sia di conseguenza appellabile senza i limiti di cui all’art. 339 c.p.c.

1. La decisione.

Con sentenza 11 giugno 2012 n. 9432, rv. 622846, [Pres. Petti, Rel. Carluccio, P.M. Russo (concl. diff.), in causa Passaro c/Guidone, n. Reg. Gen. 21734/10, resa all’udienza del 5 aprile 2012, n. Reg. Sez. 552/12] la III Sezione della Corte di cassazione ha affermato che:

<<Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola

però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 cod. proc. civ>>.

2. Il contrasto.

La decisione appena riassunta parrebbe in contrasto con quanto ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 24153 del 29/11/2010 (Rv. 614911), la quale aveva al contrario ritenuto che *“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace, per il risarcimento dei danni (...), qualora l’attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.032,91 (...), abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1032,91 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluyente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l’ulteriore richiesta, avanzata dall’attore con l’atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato)”*.

In buona sostanza, mentre la sentenza più recente ha ritenuto che la c.d. clausola di salvezza basti da sola a sottrarre la sentenza conclusiva del giudizio ai limiti di appellabilità di cui all’art. 339 c.p.c., la sentenza meno recente aveva ritenuto che la presenza d’una clausola di salvezza da sola non basti a tal fine, ma sia necessaria la inequivoca manifestazione della volontà dell’attore di ottenere una somma anche maggiore di quella espressamente indicata.

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a far menzione del segnalato contrasto di giurisprudenza, in relazione ai ricorsi che dovessero riproporre la questione.

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

